



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sulle sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0008088/TMC del 30/04/2015

FILT CGIL

Segreteria nazionale
Via G.B. Morgagni, 27
00161 - Roma (RM)
Fax 06.44243164

FIT CISL

Segreteria nazionale
Via Antonio Musa, 4
00161 - Roma (RM)
Fax 06.44286361

UILTRASPORTI

Segreteria nazionale
Via di Priscilla, 101
00199 - Roma (RM)
Fax 06.86208396

UGL

**Segreteria nazionale Attività
Ferroviarie**
Via Regina Margherita, 269
00198 - Roma (RM)
Fax 06.44236330

ORSA

Segreteria nazionale
Via Magenta, 13
00185 - Roma (RM)
Fax 06.44104333

FAST FERROVIE

Segreteria nazionale
Via Prenestina, 170
00177 - Roma (RM)
Fax 06.89535976

ASSTRA

Piazza Cola di Rienzo, 80/a
00192 - Roma (RM)
Fax 06.68603555

CONFETRA
Via Panama, 62
00198 - Roma (RM)
Fax 06.8415576

FERCARGO
Via Vicenza, 26
00185 - Roma (RM)
associazionefercargop@pec.it

**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**
Dipartimento per i Trasporti, la
Navigazione, gli Affari Generali e il
Personale
Viale dell'Arte, 16
00144 - Roma (RM)
dip.trasporti@pec.mit.gov.it

Pos. 1901/14
Settore: TMC

**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**
Direzione Generale per il Trasporto e
le Infrastrutture Ferroviarie
Viale dell'Arte, 16
00144 - Roma (RM)
dg.tf@pec.mit.gov.it

ADICONSUM
adiconsum@pcert.postecert.it

ASSOCONSUM
Fax 06.97612046

ADOC
Fax 06.86329611

ADUSBEF
adusbef@pec.it

**ASSOCIAZIONE CONSUMATORI
UTENTI (ACU)**acunazionale@poste-certificate.it

Fax 02.6425293

ASSOUTENTI

Fax 06.6867434

**CENTRO TUTELA
CONSUMATORI**

Fax 0471.979914

CITTADINANZATTIVA

Fax 06.36718333

CODACONS

Fax 06.99695923

CODICI

Fax 06.55307081

CONFCONSUMATORI

Fax 0521.285217

FEDERCONSUMATORIfederconsumatori@federconsumatori.it**LA CASA DEL CONSUMATORE
ONLUS**

Fax 02.76392450

**MOVIMENTO DIFESA DEL
CITTADINO**info@pec.mdc.it**UNIONE NAZIONALE
CONSUMATORI**

Fax 06.3234616

ALTROCONSUMO

Fax 02.66890288

LEGA CONSUMATORI

Fax 02.48302611

MOVIMENTO CONSUMATORI

Fax 06.4820227

e, p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**
Fax 06.67062022

Presidente della Camera dei Deputati
Fax 06.67603522

Presidente Consiglio dei Ministri
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Comunico che la Commissione, nella seduta del 27 aprile 2015, su proposta del Commissario delegato per il settore, Elena Montecchi, ha adottato la seguente delibera.

Proposta di Regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, relativa al settore del trasporto merci su rotaia (pos. 1901/14).

Delibera n. 15/123

LA COMMISSIONE

PREMESSO

- che il trasporto merci su rotaia, nel caso in cui sia diretto all'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali, beni di prima necessità costituisce un servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, essendo volto a garantire e soddisfare i diritti della persona, costituzionalmente rilevanti, alla vita e alla salute;
- che il servizio rientra nell'ambito di applicazione della legge anche nel caso in cui abbia ad oggetto merci definibili come pericolose, atteso che, in tale evenienza, un'astensione collettiva è suscettibile di interferire con la tutela dell'interesse, parimenti costituzionale, alla sicurezza della collettività;
- che, per lungo tempo, l'organizzazione del servizio è stata caratterizzata da un regime monopolistico e, in particolare, dalla presenza di un solo operatore economico (il Gruppo Societario Ferrovie dello Stato Italiane), che effettuava (ed effettua) attività di trasporto ferroviario sia passeggeri, che merci. In costanza di tale assetto, l'attuazione delle finalità perseguite dalla legge 146 del 1990, e successive modificazioni, è stata realizzata attraverso un Accordo Collettivo, risalente al 1999, applicabile anche alle astensioni collettive riguardanti il personale della Divisione Cargo delle Ferrovie dello Stato Italiane;
- che l'assetto organizzativo del settore ha subito una profonda evoluzione e trasformazione a seguito dell'implementazione di rilevanti misure di liberalizzazione del mercato che hanno consentito l'accesso all'attività da parte di nuovi soggetti;
- che, nel 2010, le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Orsa e Fast Ferrovie trasmettevano alla Commissione un'ipotesi di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito del settore del trasporto merci su rotaia, impegnandosi ad avviare contatti con le parti datoriali per il raggiungimento di un accordo sul testo;

- che la Commissione non procedeva alla valutazione di idoneità della citata proposta, trattandosi, all'evidenza, di una iniziativa unilaterale, e restava, pertanto, in attesa della trasmissione di un testo sul quale si fosse formato, *medio tempore*, un accordo tra le parti sociali;

- che, nel frattempo, l'Autorità constatava un significativo aumento della conflittualità, soprattutto nel corso dell'anno 2013, e ciò rendeva indispensabile l'adozione della delibera di orientamento n. 13/253 del 9 settembre 2013, con la quale, innanzitutto, si sollecitavano nuovamente le Associazioni rappresentative delle imprese a concordare con le Organizzazioni sindacali una disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero e, dall'altro, nelle more dell'auspicato esercizio dell'autonomia collettiva, si indicavano alle parti sociali le prestazioni indispensabili da garantire in caso di proclamazione di una astensione collettiva, ovvero quelle contemplate dal Capitolo I - Relazioni industriali, capoverso rubricato "servizi essenziali da garantire", del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 1° marzo 1991, relativo al settore dell'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, valutato idoneo sul punto dalla Commissione, nella seduta del 9 giugno 1994, con delibera

→ 10.6) CONFETRA;

- che l'invito di cui alla delibera 13/253 veniva disatteso;

- che la Commissione, quindi, a decorrere dal mese di ottobre 2014, avviava un'intensa indagine conoscitiva, al fine di acquisire dettagliate informazioni relative alle caratteristiche e all'andamento del conflitto collettivo nell'ambito del settore del trasporto ferroviario delle merci. A tal scopo, convocava, in audizione, sia le Organizzazioni sindacali, che, nel corso dell'anno 2010, avevano elaborato una proposta di disciplina, quanto le Associazioni nazionali delle parti datoriali. A tutti i soggetti collettivi il Commissario delegato comunicava, innanzitutto, che una regolamentazione del settore costituiva, oramai, una esigenza improcrastinabile;

- che, in particolare, in data 21 ottobre 2014, il Commissario delegato ascoltava i rappresentanti delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti e Ugl Ferrovie, i quali esprimevano, prima di tutto, l'avviso per cui una eventuale regolamentazione dovesse avere un ambito di applicazione circoscritto alle sole categorie merceologiche il cui venir meno è suscettibile di incidere sui diritti costituzionali della persona. Sotto altro profilo, poi, gli stessi delegati sottolineavano l'esigenza di prevenire l'assunzione di condotte strumentali da parte dei datori di lavoro, i quali, a ridosso dell'attuazione dello sciopero, tenderebbero a variare la composizione dei vagoni dei treni (introducendo, pretestuosamente, beni oggetto di garanzia), al solo fine di pretendere l'effettuazione dei servizi di trasporto;

- che, sempre in data 21 ottobre 2014, il Commissario delegato audiva i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali Fast Ferrovie e Orsa Ferrovie, i quali manifestavano, in primo luogo, perplessità in ordine alla natura di servizio pubblico essenziale dell'attività di trasporto merci su rotaia. In merito alle prestazioni indispensabili, gli esponenti dell'Organizzazione sindacale Orsa dichiaravano, inoltre, che, nel settore in questione, non sussisterebbe alcuna esigenza di garanzia di servizi minimi (in quanto la legge si preoccuperebbe di tutelare solo la libertà di circolazione delle persone) e che, comunque, con riferimento al trasporto delle merci pericolose, la prevenzione dei rischi a carico della sicurezza della collettività, potrebbe essere soddisfatta dalla previsione di un obbligo di custodia delle merci stesse presso i siti di deposito, anziché attraverso la configurazione di un obbligo di effettuazione dei relativi trasporti;

- che l'Associazione Asstra, audita il giorno 21 ottobre 2014, dopo una breve premessa relativa ai diversi contratti collettivi applicati dalle imprese operanti nel settore (ed, in particolare, il CCNL attività ferroviarie, il CCNL autoferrottrvieri, il CCNL merci e logistica), riferiva che le Aziende ad essa associate, nel corso di alcuni incontri, avevano manifestato una larga preferenza per autonome regolamentazioni aziendali dell'esercizio del diritto di sciopero rispetto ad una regolamentazione comune, in modo tale che fosse possibile tenere in debita considerazione le specificità organizzative delle singole imprese;
- che l'Associazione Fercargo, ascoltata in data 27 ottobre 2014, preso atto dell'invito formulato dalla Commissione ad attivarsi per la conclusione di un accordo collettivo, rilevava che alcune imprese ad essa associate effettuano anche trasporti internazionali. In relazione a tale aspetto, il Commissario delegato evidenziava che gli accordi collettivi in materia hanno una efficacia limitata al territorio dello Stato italiano e che, negli altri Paesi europei, non è riscontrabile una normativa analoga alla legge 146 del 1990, e successive modificazioni;
- che, in data 3 novembre 2014, veniva audita l'Associazione Confetra, la quale condivideva l'idea per cui una disciplina di settore fosse oramai necessaria, ma auspicava che, nella stessa, fossero disciplinate tutte le misure previste dalla legge 146 del 1990, e successive modificazioni, e non solo alcune di esse, come viceversa proposto dalle Organizzazioni sindacali;
- che, in data 14 novembre 2014, si svolgeva l'audizione dei rappresentanti di RFI, nel corso della quale venivano assunte precise informazioni in merito alle regole di accesso alla rete ferroviaria. I rappresentanti della Società riferivano, in particolare, che il rilascio delle tracce avviene, sostanzialmente, attraverso due distinte modalità, ovvero mediante una programmazione annuale e attraverso una gestione operativa, quasi in tempo reale, delle richieste. Ai fini della pianificazione annuale, le imprese manifestano, durante il mese di aprile, interesse all'utilizzazione di alcune tracce orarie nel corso dell'anno successivo. Sulla scorta di tali richieste, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria elabora un progetto di assegnazione delle tracce stesse che, a seguito di un contraddittorio con le aziende, diventa definitivo nel mese di dicembre dell'anno precedente a quello di effettiva utilizzazione della rete. Nell'ambito della gestione operativa, invece, RFI rilascia le tracce orarie rimaste disponibili e non assegnate nell'ambito della programmazione annuale e riceve richieste di variazioni (relative all'orario, alla merce da trasportare, ovvero all'itinerario) delle tracce assegnate in sede di pianificazione annuale;
- che, in data 16 dicembre 2014, venivano riconvocate tutte le Organizzazioni sindacali precedentemente audite. Nel corso della riunione, i delegati evidenziavano che, nonostante la sollecitazione della Commissione, le parti datoriali avevano manifestato scarso interesse per la risoluzione della problematica e, per tale ragione, non era stato possibile raggiungere un accordo. Nel merito, i soggetti intervenuti insistevano sulla necessità di concepire meccanismi procedurali diretti a prevenire condotte strumentali dei datori di lavoro (problematica dei c.d "servizi di trasporto promiscuo") e sulla opportunità di configurare fattispecie di responsabilità a carico delle Società che si rendono responsabili delle condotte citate;
- che, in data 16 dicembre 2014, venivano ascoltati nuovamente anche i rappresentanti delle Associazioni Asstra, Confetra e Fercargo, i quali esprimevano che erano in corso contatti tra le stesse per definire una posizione comune da presentare alle Organizzazioni sindacali;
- che, in data 27 febbraio 2015, la Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale Fit Cisl trasmetteva alla Commissione un'ipotesi di disciplina che si caratterizzava per la

previsione di una durata delle azioni fino ad massimo di 120 ore consecutive, per l'assenza di periodi di franchigia, per la garanzia di tutti treni che arrivano a destinazione entro 1 ora dall'inizio dello sciopero e per la configurazione di prestazioni indispensabili consistenti nella sola custodia e controllo delle merci pericolose e nell'obbligo di effettuazione dei trasporti che abbiano ad oggetto risorse energetiche, beni di prima necessità e animali vivi;

- che, in data 26 marzo 2015, la Segreteria generale dell'Organizzazione sindacale Orsa Ferrovie trasmetteva una bozza di regolamentazione che prevedeva la garanzia di servizi minimi solo in caso di astensione collettiva di carattere nazionale, ovvero riguardante tutte le imprese del settore, la fissazione di una durata massima di 120 ore consecutive, l'assenza di periodi di franchigia, la garanzia di tutti i treni che arrivano a destino entro 1 ora dall'inizio dello sciopero e la fissazione ad un giorno del termine di preavviso minimo per la revoca delle proclamazioni;
- che, in data 27 marzo 2015, perveniva alla Commissione anche una proposta di disciplina elaborata unitariamente da Asstra, Confetra e Fercargo, gli aspetti fondamentali della quale erano la fissazione di un preavviso minimo di 20 giorni per la proclamazione di uno sciopero, una durata delle astensioni collettive non superiore a 4 ore, in caso di prima azione, a 8 ore per la seconda (in entrambi i casi collocate nella fascia mattutina) e a 24 ore per le successive azioni riguardanti la medesima vertenza, la garanzia di tutti i treni i cui orari di percorrenza ricadono prevalentemente al di fuori della fascia oraria dello sciopero, la rarefazione di 15 giorni tra l'effettuazione di uno sciopero ed il successivo e l'obbligo dei servizi minimi di cui alla delibera 13/253 della Commissione e di quelli previsti dall'articolo 16 della Regolamentazione del Trasporto pubblico locale;

CONSIDERATO

che i testi sottoposti alla valutazione della Commissione costituiscono "atti unilaterali" delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni delle parti datoriali;

che, in relazione a tali atti, la Commissione non ha il potere di esprimere una valutazione di idoneità, in quanto il giudizio ad essa riservato può avere ad oggetto, esclusivamente, proposte sulle quali si sia formato l'accordo delle parti sociali (*ex multis*, delibere 23 aprile 1998, n. 98/225 e n. 98/226);

che, tuttavia, non ci si può astenere dalla necessità di regolamentare il servizio che, a seguito degli interventi di liberalizzazione e l'ingresso di nuovi operatori economici, ha conosciuto, inevitabilmente, un significativo aumento del conflitto collettivo che merita di essere governato da una apposita disciplina, idonea a tenere in adeguata considerazione le specificità organizzative del settore;

che, in mancanza di un Accordo Collettivo tra le parti, o qualora lo stesso non venga giudicato idoneo, la Commissione sottopone alle stesse una "*proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili*", ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a), primo inciso, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione

DISPONE

l'apertura della procedura, ex articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

FORMULA

in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lett. a), primo inciso, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la seguente

**PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE PROVVISORIA DELLE PRESTAZIONI
INDISPENSABILI, DELLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI
CONCILIAZIONE E DELLE ALTRE MISURE INDIVIDUATE, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 146 DEL 1990,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,
RELATIVA AL SERVIZIO DEL TRASPORTO MERCI SU ROTAIA**

Articolo 1

Campo di applicazione.

1. La presente Regolamentazione si applica alle astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazioni di categoria, del personale dipendente dalle imprese di trasporto merci su rotaia, estranee all'ambito di applicazione dell'Accordo collettivo relativo al Gruppo Ferrovie dello Stato del 23 novembre 1999, che effettuano servizi di trasporto aventi ad oggetto energie, prodotti energetici, risorse naturali, beni di prima necessità e merci pericolose.
2. La disciplina recata dalla presente Regolamentazione si riferisce all'attuale stato di organizzazione del servizio, per cui eventuali sopravvenute rilevanti trasformazioni potranno richiedere e giustificare una sua revisione.

Articolo 2

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

A) Regole generali

1. Il soggetto collettivo che intenda proclamare uno sciopero deve esperire, preventivamente, delle procedure di raffreddamento e conciliazione, articolate diversamente a seconda della rilevanza aziendale o locale ovvero nazionale della vertenza.
2. In ogni caso, durante le procedure di cui al presente articolo, le parti si asterranno dal porre in essere azioni unilaterali e le aziende sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dalla regolarità e dalla sicurezza dell'esercizio.
3. L'attivazione delle procedure di cui al presente articolo, la partecipazione alle stesse e la sottoscrizione dei relativi verbali non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle Organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure medesime.
4. E' fatto obbligo alle parti di collaborare, in buona fede, ai fini dell'espletamento delle procedure. L'omessa convocazione da parte dell'Azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro, da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento assunto dalle parti durante l'esperimento delle procedure, potranno essere oggetto di valutazione della Commissione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. c), d), h), i), m), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

5. Nell'ambito della stessa vertenza sindacale, sia nazionale che aziendale/locale, ai fini della proclamazione di un'azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni, decorrenti dall'avvenuto svolgimento delle procedure, ovvero dal momento in cui le stesse avrebbero dovuto concludersi. Ai fini del computo del termine di cui al capoverso precedente sono esclusi i periodi di franchigia previsti dall'articolo 8.

6. E' fatta salva la possibilità delle parti di esperire le procedure di raffreddamento in sede amministrativa con le modalità disciplinate dall'articolo 2, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni.

B) Regole procedurali

1. Il soggetto collettivo che promuove uno stato di agitazione, prima della proclamazione di sciopero, deve avanzare richiesta scritta di incontro all'Azienda, specificando le motivazioni della vertenza. In caso di controversia nazionale o relativa al rinnovo del CCNL, la comunicazione dello stato di agitazione deve essere indirizzata alle Aziende e alle Associazioni nazionali delle parti datoriali.

2. Entro 5 giorni dalla richiesta, l'Azienda ovvero le Associazioni, a seconda dell'ambito di rilevanza della controversia, procedono alla formale convocazione di un incontro che deve avvenire entro e non oltre i successivi 5 giorni.

3. In caso di mancata convocazione del soggetto collettivo nel termine di 5 giorni dalla richiesta, le procedure si intendono comunque esperite.

4. La procedure si intendono invece esaurite nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo nel termine di 5 giorni dal primo incontro di cui al comma 2.

5. Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di garanzia.

6. In caso di esito positivo della procedura, il verbale deve contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione. In caso di esito negativo, nel verbale devono esser indicate le ragioni del mancato accordo.

Articolo 3

Preavviso

1. Ai fini della comunicazione all'utenza e della predisposizione delle misure necessarie all'erogazione delle prestazioni indispensabili, la proclamazione di sciopero deve essere comunicata per iscritto, se l'astensione ha rilievo locale o aziendale, alle Aziende interessate, al Prefetto, alla Commissione di garanzia ed all'Osservatorio sui conflitti sindacali, costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con un preavviso minimo di 10 giorni.

2. Se lo sciopero ha rilievo nazionale, la relativa comunicazione deve essere data, nei termini e secondo le modalità sopra indicate, alle Aziende, alle Associazioni nazionali datoriali del settore, alla Commissione di garanzia ed all'Osservatorio sui conflitti sindacali costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei casi di astensioni dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Articolo 4

Requisiti dell'atto di proclamazione e comunicazioni all'utenza

1. Ogni atto di proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero e deve recare l'indicazione della data di esperimento delle procedure di raffreddamento, dell'ora di inizio e termine, della durata, delle modalità di attuazione e delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro e deve essere sottoscritto in forma intellegibile.
2. Le aziende provvedono a dare informazione all'utenza dell'avvenuta proclamazione di uno sciopero, nei modi e con le forme previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, nel termine di almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione.

Articolo 5

Durata

1. La prima azione di sciopero non può avere una durata superiore a 8 ore.
2. Le astensioni successive alla prima azione di sciopero, relative alla stessa vertenza, non possono superare la durata di 24 ore.
3. In ogni caso le azioni di sciopero devono svolgersi in un unico periodo di durata continuativa.

Articolo 6

Intervallo tra azioni di sciopero

1. Indipendentemente dalla materia oggetto della controversia, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, da parte dello stesso soggetto sindacale, deve intercorrere un intervallo di almeno 1 giorno.
2. Tra due azioni di sciopero proclamate da soggetti sindacali diversi, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 10 giorni.

Articolo 7

Revoca e sospensione

1. Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di garanzia o dell'Autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la revoca spontanea dello sciopero deve essere comunicata agli stessi soggetti destinatari dell'atto di proclamazione, almeno cinque giorni prima della data di inizio dell'astensione dal lavoro.
2. Agli effetti previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la revoca dello sciopero potrà intendersi effettuata in conseguenza dell'ordine dell'Autorità precettante e/o della Commissione di garanzia, solo nel caso in cui venga comunicata entro 5 giorni dalla ricezione del provvedimento dell'Autorità medesima.

Articolo 8

Franchigie ed esclusioni.

1. E' esclusa l'effettuazione di scioperi nei seguenti periodi di più intenso traffico interno e internazionale:

- dal 21 dicembre al 7 gennaio;
- dal 10 agosto al 20 agosto;
- nella settimana che precede e in quella che segue la Pasqua;
- nelle tre giornate che precedono e che seguono le giornate di consultazione elettorale nazionale, europea, regionale e amministrativa generale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio.

Articolo 9

Avvenimenti eccezionali

In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali, gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi, anche in deroga al termine di cui all'articolo 7, comma 1.

Articolo 10

Individuazione delle prestazioni indispensabili.

1. Durante l'attuazione dello sciopero verrà garantita l'effettuazione dei servizi che l'Azienda, prima della proclamazione dello sciopero, ha pianificato per il trasporto delle categorie merceologiche di seguito indicate:

- carburante e combustibile da riscaldamento;
- animali vivi;
- latte fresco ed altri prodotti alimentari di prima necessità deperibili;
- farmaci aventi rilevanza curativa;
- merci pericolose.

2. Ai fini dell'individuazione dei servizi minimi di cui al comma precedente, l'Azienda, ricevuta la comunicazione di sciopero, convoca i soggetti proclamanti per una riunione, da tenersi entro i successivi 5 giorni. Nel corso di tale incontro, la parte datoriale comunica e fornisce prova alle Organizzazioni sindacali proclamanti delle tracce orarie ad essa assegnate dall'Ente gestore della rete in sede di pianificazione annuale. Di tali tracce deve esserne garantita l'utilizzazione della metà per l'effettuazione di servizi, preventivamente pianificati dall'Azienda, destinati al trasporto esclusivo delle categorie merceologiche annoverate nel comma 1. L'individuazione delle tracce orarie da utilizzare deve avvenire d'intesa tra le parti. In difetto di accordo, la scelta è rimessa alla decisione della parte datoriale.

3. Allo scopo di non alterare il delicato contemperamento degli interessi realizzato con le regole di cui al comma 2, l'Azienda, ricevuta la proclamazione di sciopero, non potrà richiedere all'ente gestore della rete la variazione (quanto all'orario, alla merce da trasportare, ovvero all'itinerario) delle tracce ad essa assegnate per il giorno dello sciopero in base alla programmazione annuale.

Articolo 11

Contingenti di personale per l'esecuzione delle prestazioni indispensabili.

1. I contingenti nominativi di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili vengono determinati dalle singole imprese, tenuto conto delle proprie peculiarità e sentite le Organizzazioni sindacali almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione.

2. La consistenza dei contingenti di cui al comma precedente deve essere quella strettamente necessaria all'effettuazione dei servizi minimi di cui all'articolo 10, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione previste dalla normativa vigente.

Articolo 12

Ora cuscinetto

Sono garantiti tutti i treni merci che, con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un'ora dall'inizio dell'astensione.

INVITA

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a), secondo inciso, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parti a pronunciarsi sulla proposta entro il termine di quindici giorni dalla data di notifica della presente delibera;

DISPONE

la notifica della presente delibera alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Attività Ferroviarie, Orsa, Fast Ferrovie, nonché alle Associazioni datoriali Asstra, Confetra, Fercargo;

DISPONE, ALTRESI',

la notifica della presente delibera al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale e alla Direzione Generale per il Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie, la trasmissione alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, al fine di acquisirne il parere, assegnando loro il termine di quindici giorni dalla ricezione della stessa, nonché, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.


IL PRESIDENTE
Cons. Roberto Alesse